



Organi di Giustizia

GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32468.614
Fax. 06.32.468.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 8/14

Dec. n. 13/14

Il giorno 30 luglio 2014 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

PASOTTI Daniele, nato a Mantova l'11.4.1961 ed ivi residente alla via Cremona n. 44, tesserato 2014 con il Moto Club "CITTA' DI MANTOVA" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 14105517; nonché referente del Registro Storico Nazionale presso tale sodalizio;

incolpato di :

"violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 22 marzo 2014, presso la mostra scambio "Millenium" – dedicata agli appassionati di auto e moto

d'epoca - tenutasi a Roma all'ippodromo delle Capannelle, allestiva e curava personalmente uno stand adibito alla vendita di ricambi d'epoca esponendo – abusivamente - un grosso cartello con logo FMI recante la scritta “iscrizioni FMI, reinmatricolazioni mezzi radiati – mezzi demoliti. Centro FMI attestati storicità”, il tutto senza averne ricevuto autorizzazione alcuna da parte dei competenti uffici federali ed al solo fine di trarre in inganno i visitatori del proprio stand sulle sue qualità personali volte a far ottenere presunti “attestati storicità” da parte della FMI”.

Svolgimento del processo

1. Con atto ex art. 75 R.d.G. del 30 maggio 2014, il Procuratore Federale disponeva il deferimento del signor PASOTTI Daniele al competente organo di giustizia di primo grado, per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. emesso il 27 giugno 2014, veniva disposta la citazione del predetto deferito per l'udienza del 30 luglio 2014, alle ore 10.30; tale decreto veniva regolarmente notificato allo stesso, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore Federale.

2. All'udienza del 30 luglio 2014, il Giudice, verificava la regolarità della notificazione e constatava, comunque, la presenza del PASOTTI. Pertanto, dichiarato aperto il dibattimento, il G.U.F., in ottemperanza all'art. 98.2 R.d.G., lo avvertiva della facoltà di rendere le dichiarazioni ritenute opportune in ogni stato del dibattimento stesso.

Il deferito dichiarava di volersi avvalere di tale facoltà e, quindi, esponeva, innanzitutto, di non aver mai avuto l'intenzione di riferire alla F.M.I. la propria attività commerciale di rivenditore di pezzi di ricambio d'epoca. Invero, il medesimo dichiarava di essere divenuto il Presidente del M.C. “Città di Mantova” a seguito della morte del suo predecessore e che, da quel momento, la sede del moto club da lui presieduto era stata trasferita presso l'indirizzo della citata attività. Aggiungeva, quindi, che, in occasione della mostra “Millennium”, tenutasi a Roma, presso l'ippodromo delle Capannelle il 22.3.2014, aveva ritenuto di poter esporre il logo F.M.I., atteso che il

moto club da lui presieduto, così come altri, poteva autonomamente procedere al tesseramento. Tra l'altro, sempre secondo l'assunto del deferito, essendo lui stesso referente F.M.I. per l'iscrizione al registro storico dei mezzi di categoria "B" (ossia, dei mezzi radiati o demoliti), anche questa sua ulteriore attività era da riferirsi al logo esposto. Dichiarandosi, allora, dispiaciuto per la confusione creata e lungi dal voler procurare danni alla F.M.I., chiedeva che la eventuale pena fosse contenuta nei minimi edittali, avendo l'intenzione di continuare a svolgere, in particolare, la funzione di referente, per la quale aveva superato il relativo esame già dal marzo del 2012.

3. Udite le dichiarazioni del PASOTTI, il Procuratore Federale chiedeva acquisirsi gli atti contenuti nel suo fascicolo a quello del dibattimento. Disposta la acquisizione dei predetti atti, il medesimo P.F., esaurita la discussione, ritenendo integrata la condotta contenuta nel capo di incolpazione da parte del deferito, chiedeva applicarsi al medesimo il minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche, per un totale di mesi due di ritiro della tessera federale.

4. All'esito dell'udienza, il Giudice, esaminati gli atti, sentito il deferito ed il Procuratore Federale, dava lettura del dispositivo, riservando, ai sensi dell'art. 107, comma 4, R.d.G., il deposito della motivazione.

Motivazione

I. La responsabilità del deferito appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale, tra i quali, la dettagliata relazione a firma del dott. Sergio MILANI, esaminatore del Registro Storico Nazionale, e la documentazione fotografica ad essa allegata. La condotta dallo stesso posta in essere, invero, corrisponde alla condotta lui contestata ed analiticamente descritta nel capo di incolpazione (condotta che, in prima battuta, ha condotto alla emissione del provvedimento di sospensione cautelare ex art. 78 e ss. R.d.G.), anche se, e ne va dato atto, in termini certamente più mediati, a seguito delle dichiarazioni che il deferito ha reso in dibattimento, alla udienza del 30 luglio 2014.

Invero, da un lato, non vi è alcun dubbio sul fatto che il PASOTTI, odierno deferito, attraverso la esposizione del logo F.M.I. presso il proprio stand - riferito alla attività commerciale di vendita e scambio di pezzi di ricambio d'epoca di cui è titolare - allestito in occasione della mostra innanzi citata, abbia indotto in errore gli eventuali avventori del predetto stand, o, comunque, i visitatori della mostra, traendo, di conseguenza, attraverso il logo federale, un potenziale profitto.

Dall'altro lato, però, appaiono credibili e meritevoli di essere prese in considerazione le spiegazioni che il deferito ha fornito, allorquando ha affermato che l'esposizione del logo federale era riferita esclusivamente alla sua attività di referente. È, del resto, plausibile ritenere che il PASOTTI abbia esposto il citato logo proprio in occasione della mostra di Roma, anche per, in un certo senso, offrire un servizio supplementare ai potenziali clienti del suo stand.

Tuttavia, l'odierno deferito, così facendo, ha creato, inevitabilmente, una sorta di confusione tra la sua attività commerciale privata e quella sportiva federale, ponendo in essere, così, una condotta che, suo malgrado, va sanzionata nella misura e nei termini che seguono, tenuto anche conto dei reali segni di resipiscenza dimostrati dal PASOTTI nel corso della udienza dibattimentale, ove lo stesso, mostrando un contegno leale, è apparso come un individuo corretto, e, soprattutto, dispiaciuto per quanto accaduto.

II. Fatta questa premessa, va osservato che non vi è motivo di discostarsi da quanto rilevato il Procuratore Federale, allorquando ha chiesto applicarsi al deferito la pena di mesi due di ritiro della tessera federale, in considerazione delle attenuanti generiche da applicarsi al caso che occupa. Tenuto conto, quindi, della incensuratezza del PASOTTI e, in accoglimento della predetta richiesta avanzata dal P.F. all'esito del dibattimento, questo Giudice ritiene equo applicare al deferito medesimo la sanzione del ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., per mesi 2; sanzione che viene determinata in considerazione di quanto statuito dall'art. 10 nel minimo edittale (mesi 3), diminuito di un terzo per la concessione al deferito delle attenuanti generiche

ex art. 45.2 R.d.G., per non avere lo stesso tratto lucro dalla condotta perpetrata. Pena già scontata in virtù della già sofferta sospensione cautelare.

P.Q.M.


Il G.U.F., letti gli artt. 10, 29, 45.2 e 107 del R.d.G., dichiara :

PASOTTI Daniele, nato a Mantova l'11.4.1961 ed ivi residente alla via Cremona n. 44, tesserato 2014 con il Moto Club "CITTA' DI MANTOVA" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 14105517; nonché referente del Registro Storico Nazionale presso tale sodalizio;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera federale per mesi 2, da cui va detratto il periodo di sospensione cautelare presofferto. Pena già scontata.

Depositata il 15 settembre 2014

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Pasotti Daniele;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;

- C.S.N.;
- Ufficio Moto d'Epoca F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Moto club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.